

IL TRIBUNALE DI NAPOLI HA NEGATO CHE LA GIUSTIZIA ORDINARIA POSSA DECIDERE SU QUESTE VERTEZENZE

Il governo non ha rinnovato il contratto della scuola per anni, ma gli insegnanti non hanno diritto a essere risarciti

DI MARCO NOBILIO

Il giudice ordinario non può imporre al governo di risarcire i docenti della scuola statale per non avere rinnovato il contratto nazionale di lavoro. Anche se l'omesso avvio della contrattazione sia stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale. Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, con la sentenza 2831/2018.

Secondo il giudice monocratico l'atto di indirizzo, che il governo invia all'Aran per consentire l'avvio delle trattative, è un atto di alta amministrazione che non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. A meno che da tale omissione non risulti la lesione di un diritto soggettivo del ricorrente. Fatto, questo, che non si verifica in capo ai docenti nel periodo in cui il contratto non viene rinnovato.

I docenti e, più specificatamente, i sindacati si trovano piuttosto in una situazione di mero interesse di fatto all'avvio delle trattative contrattuali: «Ciò per la ragione dirimente che le scelte della Presidenza del consiglio dei ministri», si legge nella sentenza, «che si concretizzano nella comunicazione all'Aran degli atti di indirizzo, essendo atti di natura politica di alta amministrazione, non sono sindacabili dal giudice ordinario che, al riguardo, deve ritenersi privo di giurisdizione». Di qui il rigetto del ricorso e la condanna dei due docenti ricorrenti al paga-

mento dei 6 mila euro di spese legali. Condanna che, peraltro, data l'assoluta novità della materia, induce a dubitare anche della legittimità della condanna alle spese.

L'assoluta novità della materia (e dunque, l'assenza di precedenti), infatti, è una delle ipotesi tassative per le quali il codice di procedura civile prevede la compensazione delle spese. La sentenza, inoltre, lascia aperte due questioni: una di natura procedurale e l'altra di tipo sostanziale.

La prima riguarda la carenza di giurisdizione. Ai sensi dell'articolo 59 della legge 69/2009 il giudice, una volta dichiarata la carenza di giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione al fine di consentire al ricorrente di riassumere il processo davanti a tale giudice. In questo caso, invece, manca del tutto tale indicazione, pure obbligatoria per legge.

La seconda riguarda la qualificazione dell'atto omesso dall'amministrazione. Vale a dire, l'atto di indirizzo. Il giudice monocratico, infatti, lo qualifica alla stregua di atto di natura politica di alta amministrazione. In pratica l'atto di indirizzo sarebbe un atto politico e, al tempo stesso, un atto di alta amministrazione: due qualifiche inconciliabili tra loro.

Se l'atto di indirizzo fosse un atto politico sarebbe libero nel fine e, come tale, effettivamente insindacabile dal giudice. Se inve-

ce, si trattasse di un atto di alta amministrazione, rientrerebbe nella giurisdizione ma, in questo caso, si tratterebbe della giurisdizione del giudice amministrativo.

La questione, dunque, resta aperta. Tanto più che il ricorso oggetto del giudizio non sarebbe un fatto isolato. Alcuni sindacati e gruppi di docenti avrebbero, infatti, presentato analoghi ricorsi in diverse province. E dunque, è probabile che nei prossimi mesi possano intervenire altre decisioni, magari anche di segno opposto. La materia del contendere è costituita dall'inerzia del governo, che è seguita alla sentenza della Consulta del 2015 (n. 178) con la quale è stata dichiarata incostituzionale la norma che prevedeva il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Il Giudice delle leggi, peraltro, ha fatto salve le norme di legge che prevedevano tale blocco fino a quale momento, ed ha dichiarato incostituzionale il permanere di tale situazione in riferimento ad analoghe norme che lo prevedessero per il futuro. Sulla base di tale pronuncia, a causa del ritardo con la quale il governo ha rimosso il blocco della contrattazione, tra gli addetti ai lavori ha cominciato a maturare l'idea che l'inerzia potesse integrare una ipotesi di danno in capo ai lavoratori. E su tali ipotesi si fonderebbero i ricorsi che sono stati presentati.

— © Riproduzione riservata —

La materia del contendere è costituita dall'inerzia del governo, che è seguita alla sentenza della Consulta del 2015 (n. 178) con la quale è stata dichiarata incostituzionale la norma che prevedeva il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego

